



COMUNE DI GROTTAMINARDA
(Provincia di Avellino)

PROTOCOLLO.GROTTAMINARDA@ASMEPEC.IT 0825.445211

P.IVA: 00679980649

C.F: 81000450643

ORDINANZA N. 04/2024 DEL 13.06.2024

Settore proponente: Assessorato al Commercio

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE

IL SINDACO

Visti:

- l'articolo 50 co. 7-bis del d.lgs n.267/2000, introdotto dall'art. 8, co.1, lett. a), della Legge n. 48/2017, poi così modificato dall'art. 35-ter, co. 1, lett. a), L. n. 132/ del 2018; - la Legge 24 novembre 1981 n. 689;

- l'art. 35 ter comma 1 lett. a) della Legge n. 132/2018; Visti: - l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998;

- l'articolo 50 co. 7-bis del d.lgs n.267/2000, introdotto dall'art. 8, co.1, lett. a), della Legge n. 48/2017, poi così modificato dall'art. 35-ter, co. 1, lett. a), L. n. 132/ del 2018;

- la legge 24 novembre 1981 n. 689;

- l'art. 35 ter comma 1 lett. a) della Legge m. 132/2018;

Dato atto che per la prossima stagione estiva, nelle vie e piazze e nei luoghi pubblici del centro cittadino di Grottaminarda, nonché ove si collocano esercizi pubblici aperti anche nelle ore serali e notturne, sono previste iniziative di pubblico spettacolo o di intrattenimento che verosimilmente porteranno un consistente incremento di presenze nelle strade e nei locali ivi presenti rendendo pertanto necessario un rafforzamento delle misure di sicurezza urbana atte a scongiurare situazioni di pericolo per i partecipanti e per prevenire criticità per la pubblica incolumità che si potrebbero determinare nei luoghi di svolgimento delle manifestazioni e nelle aree adiacenti;

Considerato altresì che, nelle condizioni sopra descritte, l'adozione di provvedimenti limitativi della vendita e somministrazione di bevande in vetro e lattine ha dimostrato essere efficace per il contenimento dei comportamenti lesivi delle condizioni di Sicurezza Urbana e della percezione di sicurezza personale dei cittadini stessi;

Preso atto degli esiti positivi in termini di riduzione del rischio e per il mantenimento della sicurezza urbana che hanno le ordinanze sindacali in materia di divieto di somministrazione e vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine anche grazie alla consapevole e piena adesione delle associazioni di categoria;

Considerato che tali misure limitative si rendono necessarie per garantire la tranquillità ed il riposo dei residenti, la tutela dell'ambiente e della vivibilità urbana preservandola dall'incuria conseguente all'abbandono sconsiderato di rifiuti, specie di contenitori di vetro che altresì rappresentano un potenziale pericolo per la pubblica incolumità e per la sicurezza urbana;

Ritenuto, per i motivi su esposti, di dover impartire ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, pub, ristoranti, ecc.), alle attività similari (gelaterie, pasticcerie, pizzerie, rosticcerie, gastronomie, ecc.), ai circoli privati e agli esercenti il commercio su aree pubbliche, alcune limitazioni disponendo il divieto di vendita per asporto, nonché di somministrazione di bevande in recipienti di vetro dal giorno 14/06/2024 al giorno 14/09/2024.

Evidenziato che tale divieto non trova applicazione quando la vendita e/o la somministrazione con la conseguente consumazione avvengano per:

- a) I clienti ammessi all'interno del locale,
- b) I clienti seduti sia ai tavoli esterni pertinenti il locale, sia su suolo pubblico dato in concessione all'esercizio;
- c) I clienti che accompagnano e correlano l'asporto delle bevande all'acquisto in via principale di alimenti in vendita presso l'esercizio stesso destinati a costituire un pasto;

Ritenute le ragioni di pubblico interesse per emanare un atto idoneo a prevenire e limitare il manifestarsi di situazioni turbative della sicurezza e del decoro urbano collegate alla somministrazione ed alla vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine ed alla detenzione delle stesse per il consumo su area pubblica;

Visto l'art. 50 del d.lgs n. 267/2000 ed in particolare il richiamato co. 7 - 7 bis e 7bis 1 come modificato dall'art. 8 comma 1, lett. a) Legge 48/2017;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii

Dato atto del ruolo riconosciuto al Sindaco di legale rappresentante dell'Ente, Autorità Sanitaria Locale e di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione di atti;

Vista la normativa in materia di protezione civile, di cui in particolare al D. Lgs. 2 gennaio 2018, n.1 "Codice della Protezione Civile";

ORDINA

Dalle ore 19:00 del giorno 14/06/2024 alle ore 06:00 del giorno 14/09/2024:

1. il divieto di vendita per asporto, nonché di somministrazione di bevande di qualsiasi genere in recipienti di vetro e lattine:

- ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, ecc.), alle attività similari (gelaterie, pasticcerie, pizzerie, rosticcerie, gastronomie, ecc.), ai circoli privati e agli esercenti il commercio su aree pubbliche, anche in occasione di eventi di somministrazione temporanea;

Tali divieti non trovano applicazione quando la vendita e/o la somministrazione con la conseguente consumazione avvengano per:

- a) I clienti ammessi all'interno del locale,
 - b) I clienti seduti ai tavoli esterni pertinenti il locale;
 - c) I clienti che accompagnano e correlano l'asporto delle bevande all'acquisto in via principale di alimenti in vendita presso l'esercizio stesso destinati a costituire un pasto;
- 2. Il divieto di detenzione di bevande in contenitori di vetro per il consumo delle stesse su area pubblica nei confronti dei soggetti fruitori. Tale divieto non trova applicazione quando la detenzione è correlata in via principale all'acquisto o alla detenzione di alimenti destinati a costituire un pasto.**

DA' ATTO che

l'inosservanza dei contenuti del presente provvedimento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro in osservanza dell'articolo 50 co. 7 bis.1 del d.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

RACCOMANDA,

infine alle attività dei servizi di ristorazione (esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, ecc.)) e ai circoli privati, nonché agli esercizi commerciali al dettaglio quali negozi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita che effettuano la vendita di generi alimentari incluse le bevande, di attenersi, con piena responsabilità e rafforzata capacità organizzativa propria, al rispetto delle disposizioni di legge che vietano la vendita di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto così come l'incetta o il reiterato acquisto, da parte di maggiorenni, di cospicue quantità di bevande alcoliche che presumono, eludendo la norma, la cessione a persone che non avrebbero avuto la possibilità di acquistarle in ragione della loro minore età;

DISPONE

altresì Che la stessa ordinanza sia trasmessa:

- all'Ufficio stampa ed all'Ufficio Polizia Amministrativa del comune di Grottaminarda per consentirne la massima divulgazione attraverso la stampa locale ed i correlati adempimenti di competenza;
- alle associazioni di categoria dei commercianti degli artigiani e dei consumatori maggiormente rappresentative sul territorio comunale
- al Comandante della Polizia Municipale per gli adempimenti di competenza finalizzati all'osservanza dei contenuti del presente provvedimento;

INFORMA

che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n.241, avverso la presente ordinanza, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 104/2010, potrà essere prodotto ricorso al Tribunale Amministrativo competente entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione; In caso di inottemperanza sarà applicata la sanzione di cui all'art. 7 bis del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, fatte salva l'applicazione dell'art. 650 del Codice penale nonché delle eventuali specifiche sanzioni previste in materia;

DISPONE

- che la presente Ordinanza venga pubblicata sul sito web del Comune e sugli strumenti di comunicazione dell'Ente e che venga inoltre trasmessa:

Alla Prefettura di Avellino
protocollo.prefav@pec.interno.it

Al Comando di Polizia Municipale -SEDE -per la notifica della presente e il controllo del rispetto della presente con produzione dell'esito del controllo avvenuto.

Al Comando della Stazione dei Carabinieri di GROTTAMINARDA

Via Papa Giovanni XXIII 83035 GROTTAMINARDA (AV)
pec: tav26776@pec.carabinieri.it

All'ASL di AVELLINO
protocollo@pec.aslavellino.it

Al Segretario Generale Comunale dott. Francesco Maietta -SEDE- per i provvedimenti di cui comma 7,
art. 31, del D.P.R. 380/01, dell'art. 10 della L.R. N. 10 del 118/11/2004 e dell'art. 2 del D.P.G.R.C. N. 634 del
22/09/2003

IL SINDACO
-Dott. Marcantonio Speta-

